

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1991

che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

(91/261/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato III, parte B, punto 10,

considerando che, a norma delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE, è vietata l'introduzione in alcuni Stati membri di vegetali di taluni generi, diversi da frutti e sementi originari di paesi o regioni diversi da quelli riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., dal 16 aprile al 31 ottobre se originari dell'emisfero boreale e dal 1° novembre al 15 aprile se originari dell'emisfero australe;

considerando che da informazioni ufficiali trasmesse dall'Australia risulta che l'organismo nocivo succitato non è presente in tale paese e che essa ha imposto da tempo un rigoroso divieto di importare vegetali e prodotti vegetali tali da introdurre questo organismo nocivo;

considerando che è stata appurata l'assenza di rischi di diffusione del succitato organismo nocivo;

considerando che la presente decisione non pregiudica eventuali accertamenti futuri della presenza dell'organismo nocivo di cui trattasi in Australia;

considerando che la Commissione provvederà a che l'Australia trasmetta ogni anno tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per una valutazione della situazione fitosanitaria sul suo territorio;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si dichiara che l'Australia è riconosciuta indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.